



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

VIA SAFFI, N. 71 - 58100 Grosseto

- Telefono 0564-29161 - Fax 0564-23321

www.ordinefarmacistigr.it - E-Mail : ordinefarmacistigr@libero.it

e-mail certificata: ordinefarmacistigr@pec.fofi.it

Grosseto lì 19/12/2018

N. Prot. 201800319

Circolare N° 31: BONUS DISOCCUPATI ENPAF e Convenzione EMAPI

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Cari Colleghi, si ricorda che il 31/12/2018 scade il triennio di durata del prolungamento da 5 a 7 anni del **bonus di disoccupazione** accordato solo per il triennio 2016/2018 dai ministeri vigilanti. L'Ente, come prassi, invierà una comunicazione di preavviso ai colleghi in questione affinché chi avesse cambiato il proprio stato da disoccupato ad occupato possa mettersi in regola e continuare a pagare la quota ridotta.

Il Bonus di disoccupati ENPAF, cioè la riduzione dell'aliquota contributiva dell'85% ovvero il contributo di solidarietà all'1%, può essere usufruito per un **periodo massimo di 5 anni, durante l'attività lavorativa** (art. 21 del Regolamento).

E' possibile attestare che lo stato di disoccupazione è stato interrotto dallo svolgimento di attività professionale come dipendente in alcuni periodi anche precedenti all'anno corrente. In questo caso se lo stato di disoccupazione è stato interrotto per più di 6 mesi ed un giorno all'interno dello stesso anno solare dall'attività in questione sarà possibile, conservando la riduzione dell'85% ovvero il contributo di solidarietà al 3%, recuperare un anno (o più) di riduzione.

Si suggerisce pertanto a chi non avesse provveduto a comunicare la variazione del proprio stato lavorativo da disoccupato a occupato, per almeno la metà più un giorno dell'anno solare di riferimento, di inviare gli eventuali correttivi al fine di recuperare i periodi di disoccupazione entro il 31/12/2018 .

La documentazione che deve contenere la modulistica è reperibile sul sito dell'Enpaf:

www.enpaf.it →documenti→contributi→domanda di riduzione in attività professionale per lavoro dipendente (privato o pubblico) e dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo ENPAF posta@pec.enpaf.com con i documenti allegati richiesti.

Si coglie l'occasione per ricordare che, con delibera del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2017, l'Enpaf ha aderito ad **EMAPI**, l'Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, stipulando, in attuazione di quanto previsto dal proprio Regolamento di assistenza, una **convenzione in favore dei propri iscritti e dei titolari di pensione diretta Enpaf**. La convenzione prevede una copertura sanitaria integrativa per gravi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, la copertura in caso di **invalidità permanente superiore al 66% da infortunio e la copertura in caso di non autosufficienza (LTC)**. Si prevede, inoltre, la possibilità per gli assicurati di estendere, con oneri a loro carico, le medesime coperture al proprio nucleo familiare. La copertura assicurativa è attiva dalle ore dal 16 gennaio 2018 ed è subordinata alla condizione di regolarità contributiva del richiedente. Si segnala che chi usufruisca dei rimborsi previsti dalla copertura assicurativa EMAPI, può beneficiare dei sussidi assistenziali ENPAF per i medesimi eventi, ricorrendone i presupposti, limitatamente alla parte eventualmente non rimborsata da EMAPI.

Per avere ulteriori informazioni sul regolamento e la modulistica utile per le richieste di rimborso è consultabile il sito web di EMAPI al seguente link <http://www.emapi.it>

Il Presidente
Dott. Elisa Petrucci